

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - occupazione temporanea e d'urgenza (opere di bonifica e lavori per la ricostruzione di oo.pp.) - risarcimento del danno - Occupazione usurpativa - Danno - Quantificazione - Criteri - Fattispecie.

L'occupazione usurpativa di terreni, che integra un illecito a carattere permanente e non annulla la connotazione urbanistica dei suoli ablati, obbliga l'amministrazione al risarcimento del danno, che deve essere determinato in considerazione del criterio dell'edificabilità legale dei suoli, e quantificato in base all'integrale valore di mercato del terreno, senza che sia consentito alcun ricorso, integrativo o sostitutivo, all'edificabilità di fatto. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione della corte di merito, la quale aveva commisurato il danno alla conformazione e destinazione di fatto dei terreni illecitamente occupati in quanto l'amministrazione aveva provveduto ad asfaltare una strada già precedentemente realizzata dai privati proprietari).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 18584 del 07/09/2020 (Rv. 658810 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod Civ art 2043](#)

CORTE

CASSAZIONE

18584

2020